



0806650-04/11/2015-EP\_M078-SARCH-P

Prot.n.

Class. 7.10.5

**Oggetto:** Legge 06.12.1991 n.394 e smi – D.M. 03.02.1990 – D.P.R. 06.08.1993 \_\_ Legge 06.12.1991 n.394 e s.m.i. – D.M. 03.02.1990 – D.P.R. 06.08.1993 \_ Lavori di ampliamento edificio di civile abitazione in loc. Pintura del Comune di Bolognola – Fg. 9 part. 91 e 141 sub 2 \_ (Pr. 171/15) \_ Comunicazione concessione di autorizzazione n. 110 del 3.11.2015 e richiesta affissione Albo.

PEC: comune@pec.comune.bolognola.mc.it  
Trasmissione solo via PEC

Comune di Bolognola \_ Ufficio Tecnico \_ Via L. Maurizi, 21 \_  
62035 \_ Bolognola (Mc)

PEC: cta.visso@pec.corpoforestale.it  
Trasmissione solo via PEC

Corpo Forestale dello Stato \_ Coordinamento Territoriale per l'Ambiente per il  
Parco Nazionale dei Monti Sibillini \_ Via Luigi Fumi \_ 62039 \_ Visso (Mc)

Email: cs.bolognola@corpoforestale.it  
Trasmissione solo via mail

Corpo Forestale dello Stato \_ Comando Stazione di Bolognola  
Via Loreto, 10 \_ 62035 \_ Bolognola (Mc)


In riferimento alla Vs. nota del 25.09.2015 prot. n. 906, pervenuta in data 30.09.2015 al prot. n. 5880, in ottemperanza a quanto disposto dal DM 03.02.1990 e dalla Legge 394/91 e smi, con la presente si trasmette il provvedimento n. **110** del **3.11.2015** con il quale viene concesso il Nulla Osta in merito ai lavori di cui in oggetto, alle prescrizioni e condizioni in esso contenute.

Inoltre nel rispetto di quanto previsto dall'art.13 comma 1 della legge 394/91 e successive modificazioni ed integrazioni, si chiede, di affiggere all'albo di questo Comune per **sette** giorni il nulla osta di cui in oggetto a partire dal **4.11.2015**. Si resta in attesa di copia del provvedimento trasmesso provvisto della relativa attestazione di avvenuta pubblicazione.

Al C.T.A. ed al Comando Stazione che leggono per conoscenza viene trasmessa copia del Nulla Osta in oggetto per lo svolgimento dei relativi compiti di vigilanza previsti dalla normativa generale di cui sopra.

Cordiali saluti.

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile  
Il Responsabile del Procedimento \_ Funzionario Tecnico \_ Piera Sensini



# PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

## CONCESSIONE NULLA OSTA (art.13 e 11, L.394/91)

N° 110 del 3/11/2015	OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE IN LOC. PINTURA DEL COMUNE DI BOLOGNOLA – FG. 9 PART. 91 E 141 SUB 2 RICHIEDENTE: COMUNE DI BOLOGNOLA PER STORANI NELLO _ (PR.171/2015)
-------------------------	---

### IL DIRETTORE

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dal quale si rileva la necessità di provvedere ad adottare il presente provvedimento;

Visto il seguente parere espresso dalla Commissione consultiva per il rilascio dei Nulla Osta di cui all'art.4 della normativa provvisoria per il rilascio dei nulla-osta del PNMS nella seduta del 30.10.2015: *La commissione esprime parere favorevole.*

Visto il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e smi;

Visto il D.M. 3.2.1990, art.4, comma 1°;

Vista la legge 6.12.1991 n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 06.08.1993;

Viste le note del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000, n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

Viste le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e smi;

Ritenuto inoltre, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e nel sopra citato parere della Commissione Consultiva per il rilascio dei Nulla Osta che vengono condivisi, di emanare il seguente provvedimento;

Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi,

### CONCEDE IL NULLA OSTA

Al Comune di Bolognola per Storani Nello, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per i lavori di ampliamento di un edificio di civile abitazione in loc. Pintura – Fg. 9 part. 91 e 141 sub 2, come da documentazione presentata a condizione che vengano rispettate le prescrizioni che eventualmente verranno impartite da altri enti competenti.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.

Il presente Nulla Osta è valido per un periodo di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo Nulla Osta.

Il Direttore  
(Dott. Franco Perco)



PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO  
VISSO (MC)

Oggetto: Legge 06.12.1991 n.394 e s.m.i. – D.M. 03.02.1990 – D.P.R. 06.08.1993 \_\_ Lavori di ampliamento edificio di civile abitazione in loc. Pintura del Comune di Bolognola – Fg. 9 part. 91 e 141 sub 2 \_\_ Richiedente: Comune di Bolognola per Storani Nello \_ (Pr. 171/2015)

Premesso:

- Che ai sensi e nel rispetto della normativa citata in oggetto è stata esaminata la richiesta prot. n. 906 del 25/09/2015, inoltrata dal Comune di Bolognola, pervenuta in data 30/09/2015 ed acquisita al prot. al n. 5880, tendente ad ottenere la prevista autorizzazione ai sensi del D.M. 03.02.1990 e Legge 06.12.1991 n.394 e s.m.i.;
- Che tale richiesta è relativa all'intervento denominato: "Lavori di ampliamento edificio di civile abitazione in loc. Pintura – Fg. 9 part. 91 e 141 sub 2, ed è composta dalla seguente documentazione:
  - richiesta nulla osta; elaborati grafici; documentazione fotografica; relazione paesaggistica per interventi minori; Autorizzazione Paesaggistica n. 218 dell'1/09/2015; estratto di mappa, planimetria catastale, certificato di destinazione urbanistico territoriale.
- Che i lavori consistono nella chiusura di un ballatoio antistante l'ingresso di un edificio di civile abitazione, con conseguente aumento di volumetria, inferiore al 20%. I materiali di finitura esterni utilizzati saranno pannelli prefabbricati con la nervatura superiore che incontra le travi di legno disposte in prolungamento della falda del tetto. I pannelli saranno poggiati su basamento di fondazione, l'altezza massima degli stessi sarà di ml 2.30, la tamponatura perimetrale in laterizio sarà intonacata e pitturata di bianco come l'edificio principale. Tale intervento è atto a migliorare la funzionalità dell'edificio, come il risanamento dalle infiltrazioni d'acqua della parete d'ingresso a nord, nonché il contenimento energetico evitando dispersioni di calore. Gli infissi e il manto di copertura saranno di colore e di materiali uguali agli elementi esistenti.

Considerato:

- Che le opere ricadono all'interno dell'area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 2 "ambito periferico e antropizzato" di cui al D.M. 03.02.1990;
  - Che nel dettaglio tale area ricade in zona "D, di promozione economica e sociale" con specificazione della sottozona "D3 – in cui gli interventi interessano preminentemente la riqualificazione o trasformazione di insediamenti turistico-residenziali "; dove tra gli interventi ammissibili risultano ricompresi quelli di TR (Trasformazione): "comprende gli interventi volti ad introdurre sostanziali innovazioni d'uso o di struttura nello stato dei luoghi per fini economici o sociali coerenti con le finalità del Parco, anche attraverso nuovi impegni di suolo per la formazione di nuovi insediamenti o sostituzione o modificazioni radicali di tessuti insediativi o infrastrutturali, dirette sia al potenziamento delle strutture e degli usi in atto; sia alla creazione di nuove sistemazioni paesistiche, anche in funzione di un miglioramento delle condizioni preesistenti e del recupero delle aree degradate; e tra le attività e gli usi compatibili risultano compatibili quelli "UA (urbani ed abitativi): comprendenti gli usi orientati alla qualificazione ed all'arricchimento delle condizioni dell'abitare, le utilizzazioni per residenze temporanee e permanenti, coi servizi e le infrastrutture ad esse connesse, nonché le attività artigianali, commerciali e produttive d'interesse prevalentemente locale; le attrezzature ricettive o i servizi legati alle attività turistico-ricreative, escursionistiche e sportive;"
- Che l'area oggetto d'intervento risulta esterna alla rete natura 2000 (SIC-ZPS);

- Che con deliberazione del Consiglio Direttivo n.35 del 14.07.2008, veniva tra l'altro confermato "che la normativa vigente e gli altri strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco, rappresentano lo strumento di indirizzo per l'istruttoria e le determinazioni da assumere in merito alle richieste di nulla osta, autorizzazioni e pareri, nel rispetto della nota del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n.SCN/3D/2000/15130 del 25.09.2000."

Considerato Inoltre:

- Che gli impatti sul paesaggio e sull'ambiente naturale, connessi alla realizzazione delle opere di cui sopra sono da ritenersi sostenibili e risultano così come descritte, compatibili con le finalità di conservazione ambientale e paesaggistica di cui alla Legge 394/91 e smi e delle misure di salvaguardia del PNMS, e coerenti con le indicazioni e previsioni del Piano per il Parco;
- Che è infine necessario stabilire un periodo di validità del Nulla Osta, il quale anche in coerenza con quanto disposto dall'art.146, c.4 del D.Lgs.42/2004 e smi (autorizzazione paesaggistica), può essere stabilito per una durata di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo Nulla Osta.

Visto:

- Lo statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- Le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge quadro sulle aree protette, 06-12-1991 n.394 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D.M. 03.02.1990;
- Il D.P.R. 06.08.1993;
- Il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e smi;
- La nota del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000 con la quale tra l'altro si comunicava che la II^ Sezione del Consiglio di Stato in sede consultiva ribadiva il principio, già affermato con pacifica costanza dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, indipendentemente dall'avvenuta redazione del Piano del Parco, l'Ente ha la possibilità di emettere il provvedimento di cui all'art.13 della Legge n.394/91, così come di negarlo;
- Le note del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura n. SCN/ID/96/10193 del 31.07.1996 e n.4064.01.P.94 del 26.09.1994 dalle quali emerge che questo Ente Parco dovrà emettere il proprio provvedimento dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo;
- Le note del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

## Si Propone

Di concedere il nulla osta al Comune di Bolognola per Storani Nello, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per i lavori di ampliamento edificio di civile abitazione in loc. Pintura del Comune di Bolognola – Fg. 9 part. 91 e 141 sub 2, come da documentazione presentata a condizione che vengano rispettate le prescrizioni che eventualmente verranno impartite da altri enti competenti

Di evidenziare nel provvedimento la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale come per Legge.

Di stabilire un periodo di validità del Nulla Osta di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo Nulla Osta.

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile  
Il Responsabile del Procedimento \_ Funzionario Tecnico \_ Piera Sensini